

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Interventi</i>)	14
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Intervento e osservazioni</i>)	17
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO 3 (<i>Interventi</i>)	18

Lunedì 13 dicembre 1999. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 20.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, dà conto di alcuni interventi riferiti a tutti gli schemi di decreto in esame, fatti pervenire per iscritto dal senatore Renato Albertini e dal deputato Pietro Armani, oggi impossibilitati ad intervenire. Considerando il sovrapporsi degli impegni parlamentari in questi giorni, dispone, ove la Commissione vi consenta, che dei testi si dia conto anche in allegato al resoconto di seduta.

(*La Commissione consente*).

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, si riferisce all'intervento, denso e interessante, fatto pervenire dal collega Armani, e sottolinea di avere personalmente già preso in esame molti dei problemi che in esso sono stati sollevati. In particolare, preannuncia che il

parere che si accinge a sottoporre alla Commissione ricomprenderà alcune considerazioni critiche riferite all'articolo 8 dello schema di decreto, sul quale anche la Commissione finanze della Camera aveva formulato specifiche osservazioni. Conviene, inoltre, nel considerare sostanzialmente elusivi gli schemi di *stock option* che si riferiscono alla normativa esistente, pur considerando che in tale normativa si riscontrano alcuni vuoti.

Ritiene poi che il Governo, in relazione alle operazioni già varate, potrebbe considerarsi nella condizione di disconoscere il trattamento fiscale cui esse vogliono riferirsi, ricorrendo alla normativa anti-elusione. Tuttavia è opportuno, al fine di non determinare situazioni di contenzioso, che il Governo se ne astenga, e ricorra piuttosto ad una sanatoria, stabilendo che le operazioni non ancora concluse non siano soggette ad IRPEF, ma siano da considerare esclusivamente sono il profilo del portafoglio: intendendo con questo riferimento l'investimento finanziario in relazione al quale il valore di ingresso nel portafoglio è rappresentato dal costo di acquisizione. Se poi tale acquisizione ha avuto luogo anteriormente al varo della normativa in materia di *capital gain* (entrata in vigore il 1° luglio del 1997), le operazioni saranno esenti da tassazione; in caso contrario esse saranno incise per la differenza tra il valore di cessione ed il costo di acquisizione.

Quanto agli altri argomenti affrontati dal collega Armani, preannuncia che la proposta di parere tenterà di suggerire una distinzione logica tra l'apprezzamento delle azioni in regime di *capital gain*, e lo scarto tra il valore delle azioni e il valore della loro acquisizione, soggetto ad IRPEF.

Non ritiene in questa sede di doversi soffermare su ulteriori precisazioni: assicura peraltro che tutte le osservazioni formulate sono state valutate con attenzione, e che tale valutazione troverà riscontro nella proposta di parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, non ritiene di dovere formulare specifiche considerazioni, e si richiama a quelle già espresse nelle precedenti sedute. Intende però rispondere ad una osservazione del collega Armani, il quale si domanda in base a quale specifica norma di delega il Governo abbia potuto formulare lo schema di decreto in titolo: ricorda in proposito che la natura federalista dell'imposta permane, in ragione della facoltà attribuita alle Regioni di applicare una aliquota d'imposta per un ulteriore 0,50 per cento.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta del 9 dicembre scorso.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, condivide le osservazioni contenute nel testo fatto pervenire dal senatore Albertini, laddove esprime l'auspicio che si realizzi una maggiore semplificazione, attraverso la soppressione di tutte quelle disposizioni che rendono

eccessivamente complesso l'adempimento richiesto al contribuente. Lo schema di decreto correttivo non comporta peraltro una diminuzione della base imponibile dell'IRAP in riferimento alle imprese.

Ricorda poi che in numerose circostanze (anche nelle osservazioni fatte pervenire dalla Commissione finanze), si è fatto riferimento alla soppressione della menzione dei corretti principi contabili. A tale proposito, egli ribadisce che tale soppressione si traduce in una più ampia libertà nella redazione dei bilanci, che viene in tal modo attribuita ai contribuenti, affinché essi possano adempiere all'obbligazione tributaria senza vincoli troppo stretti. Non si tratta quindi di un rischio, come ha sostenuto il collega Armani, ma piuttosto dell'intento di rendere gli adempimenti più agevoli. Non si deve inoltre trascurare infatti che la determinazione della base imponibile è elemento utilizzato sia nel regime di contabilità ordinaria, sia in quello di contabilità semplificata.

Ritiene poi necessario chiarire che il provvedimento in titolo dovrebbe essere applicabile con decorrenza dal 1° gennaio 2000, senza prendere in considerazione

periodi anteriori, al fine di non determinare notevoli difficoltà alle imprese. Parimenti è opportuno che, come l'ILOR risultava cedibile tra le imprese «infra-gruppo», allo stesso modo risulti cedibile anche l'IRAP, che ha sostituito la prima imposta.

Nel ricordare l'esigenza di una ulteriore razionalizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, ribadisce infine la necessità che il termine di prescrizione delle sanzioni coincida con la prescrizione del singolo tributo, cui ogni sanzione è riferita.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per mercoledì 15 dicembre prossimo, alle 13, nella quale avrà luogo la votazione delle proposte di parere, che i relatori predisporranno entro domattina. Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e proposte alternative alle bozze di parere è stabilito alle ore 20 di martedì 14 dicembre.

La seduta termina alle 21.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, e 2 settembre 1997, n. 314, in materia di redditi di capitale, riordino imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

INTERVENTO DEL SENATORE RENATO ALBERTINI

Con riferimento ai redditi di capitale, l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva agli interessi ed agli altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero, nonché l'aumento dell'aliquota al 27 per cento sui proventi « qualificati » degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, pongono in rilievo il problema della tassazione delle rendite finanziarie sempre meno informata a criteri di progressività e sempre più soggetta a tassazione separata.

È dunque opportuno confermare, in questa sede, la necessità di riportare il livello di imposizioni su tali rendite verso criteri di progressività all'interno, dunque, dell'IRPEF evitando la proliferazione di regimi sostitutivi o di ritenute a titolo definitivo con aliquote notevolmente ridotte.

In attesa che tale obiettivo venga realizzato, sembra opportuno prevedere, come più volte ipotizzato dal Ministro Visco, un innalzamento dell'attuale livello di aliquote uniformando la tassazione al 27 per cento, al pari cioè della tassazione media sui redditi di lavoro.

L'altro aspetto più innovativo introdotto dal decreto è senza dubbio la nuova disciplina delle azioni assegnate « alla generalità dei dipendenti » nonché quella delle *stock options*.

La mancanza di condizioni espressamente previste per l'assegnazione di azioni

ai dipendenti ha, nel tempo, trasformato tale *fringe benefit* in uno strumento elusivo volto ad esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una rilevante parte della retribuzione di alcune categorie privilegiate di lavoratori. Di fatto dunque si è creata una ingiusta agevolazione a favore quasi esclusivo dei livelli dirigenziali, ovvero di quei profili professionali che hanno una maggiore capacità contributiva. Inoltre, secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, la prassi ha tradito le stesse finalità per cui tale esenzione era stata concessa: « la partecipazione azionaria diffusa tra (tutti) i lavoratori dipendenti ».

Al fine dunque di porre un limite a tali comportamenti elusivi è opportuno, come stabilito dal decreto, porre limiti espliciti alla suddetta esenzione. Va dunque valutato positivamente il vincolo quantitativo dei tre milioni, nonché quello temporale dei tre anni posto « all'azionariato popolare dei dipendenti ».

Viceversa non è condivisibile che altrettanti limiti non siano stati previsti per la disciplina delle *stock options*, soprattutto considerato che essa è rivolta non più alla generalità dei dipendenti bensì a categorie privilegiate di dipendenti (tipicamente i *managers*). Per tale forma di retribuzione è previsto solo il limite del 10 per cento alla partecipazione al capitale o al patrimonio

dell'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa medesima.

Sostanziali risultano dunque le differenze tra i più restrittivi limiti imposti all'azionariato popolare dei dipendenti e quelli più blandi previsti per talune categorie di dipendenti privilegiati.

Seppure dunque la disciplina che si intende introdurre risulta più restrittiva rispetto a quella vigente posto che prevede il limite del 10 per cento tuttora assente, è necessario provvedere a restringere le agevolazioni fiscali sulle *stock options* imponendo limiti al pari di quelli stabiliti per l'assegnazione di azioni alla generalità dei dipendenti.

INTERVENTO DEL DEPUTATO PIETRO ARMANI

ART. 8 (fondi comuni che investono in partecipazioni qualificate): La disposizione andrebbe soppressa. Per le motivazioni, si può fare sicuro riferimento alla lettera dell'ALFI.

ART. 11: l'esclusione dell'aliquota agevolata (DIT) per i primi tre anni di quotazione in borsa della società con patrimonio netto superiore a 500 miliardi è priva di qualsiasi razionalità. Infatti, perfino il Governo, nella relazione, non dà alcuna giustificazione.

ART. 13: le modifiche proposte dal Governo all'articolo 48 del TUIR, sia in tema di esclusione dalla base imponibile delle somme destinate a benefici sociali sia in tema di *stock option*, vengono presentate con la necessità di correggere le precedenti disposizioni, che avrebbero dato luogo a manovre elusive. Se così è stato, sarebbe opportuno chiedere al Governo che cosa abbia rilevato a proposito di tali fenomeni, considerato che circolano voci di casi clamorosi. Allora bisogna sapere quali errori siano stati fatti al fine di valutare se il Ministero, che va avanti a forza di decreti correttivi, sia in grado di fare il proprio lavoro. Tutto ciò, a voler considerare sempre e comunque gli errori commessi in buona fede.

Questa premessa è indispensabile per far comprendere che i benefici connessi alle *stock options* prima correlati a importi limitati ed ora collegati al limite di 3 milioni per periodo di imposta ed alla condizione della non cessione delle azioni per tre anni dalla percezione, risultano

nell'attuale formulazione una tardiva chiusura della «stalla» ed un affossamento sostanziale dell'istituto. Il limite andrebbe elevato in proporzione agli stipendi.

Venendo agli aspetti più propriamente tecnici, si mette in evidenza che:

a) non c'è alcuna previsione di un regime transitorio. Sembra perciò necessario precisare che le assegnazioni effettuate entro il 31 dicembre 1999 restano nel vecchio regime, al pari delle opzioni assegnate prima di quella data ma esercitate successivamente. Ciò per evitare lo sconvolgimento dei piani in atto.

b) La norma è tutta orientata a disciplinare le differenze di valore fra il momento dell'offerta al dipendente ed il momento di assegnazione. Non si comprende cosa si debba fare qualora i due momenti coincidano. Forse viene meno il regime di favore?

c) Non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente la differenza fra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare pagato dal dipendente se è almeno pari al valore. Al riguardo si aprano i seguenti interrogativi:

1) come si calcola il valore: per le azioni quotate e evidente che si fa riferimento al valore di borsa (ma a quale data?), mentre per quelle non quotate non vi è alcuna indicazione. Forse bisogna ricorrere ad una perizia?

2) Si supponga il caso che il dipendente paghi (lire 80) meno del valore (lire 100) alla data dell'offerta (condizione questa voluta dal legislatore). Le 20 lire vanno tassate come reddito di lavoro dipendente? Si supponga ancora che al momento dell'assegnazione il valore del titolo sia salito a lire 150. Poiché la predetta differenza di 20 lire fa venire meno l'agevolazione, si dovrà tassare solo la differenza di 20 o quella di 70 (150-80)?

3) Si supponga ancora che il lavoratore paghi effettivamente 100 (corrispettivo = valore al momento dell'offerta), ma che il valore dell'assegnazione sia in effetti 150. Il lavoratore rivende l'azione a 200 prima di tre anni (tempo di detenzione minimo previsto per fruire dell'agevolazione) e quindi perde il beneficio. Che succede? Il costo fiscale è 100 ovvero 150? Si supponga per coerenza che sia 100; la plusvalenza di 100 è tutta *capital gain* ovvero lo è solo per metà perché l'altra metà resta reddito di lavoro dipendente? (Il problema non è teorico perché all'aumento del reddito di lavoro dipendente si contrappongono minori detrazioni).

In conclusione, i motivi di queste modifiche — tecnicamente di assai basso livello e foriere di complicazioni assurde quali quelle sulla determinazione del valore — sono, come detto innanzi, tardive ed assurde. Pertanto, l'unica proposta ragionevole è di farle slittare al 2001 cosicché tutti possano essere messi in

grado di avere uguali benefici per poi rassegnarsi a mandare con queste norme in « pensione » i piani di fidelizzazione dell'azienda, dai quali restano irrazionalmente esclusi gli amministratori.

Articolo 15: *errare humanum, perseverare diabolicum*. I redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero erano esenti da tassazione in Italia, nel presupposto che fossero tassati all'estero. Questa disposizione — sempre esistita — è stata soppressa dall'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo n. 314 del 1997, con effetto dal 2001. Motivazione: poiché in alcuni Paesi (per esempio quelli in via di sviluppo) i redditi dei non residenti sono esenti, con la norma abolita si verificava che taluni soggetti non pagavano mai. È vero; ma quei lavoratori che non operano nei pvs adesso pagano due volte perché, come noto, il credito per le imposte pagate all'estero concesso dall'Italia non compensa tutte le imposte estere. Cosa è accaduto *medio tempore*? Tutti questi lavoratori sono andati dai propri datori di lavoro per chiedere aumenti di stipendio. Questo è tanto vero che il Ministero riconosce che per fronteggiare l'aumento del costo del lavoro bisogna ora concedere alle imprese un credito di imposta pari alle imposte dovute in Italia dal dipendente.

Il problema dunque non è l'equità, ma il fatto che si insiste sulla strada di ingolfare sempre di più la vita delle imprese. Perché non tornare indietro?

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

INTERVENTO DEL SENATORE RENATO ALBERTINI

Non ci sono obiezioni alle disposizioni contenute nel decreto correttivo posto che risulta condivisibile la possibilità di effettuare il prelievo relativo all'addizionale regionale all'IRPEF lungo un arco temporale più ampio anziché in unica soluzione.

OSSERVAZIONI DEL DEPUTATO PIETRO ARMANI

Articolo 1: si richiama fortemente l'attenzione sul fatto che l'addizionale IRPEF delle Regioni diventa « aliquota di partecipazione ». Nessun commento nella relazione.

Questo potrebbe essere un fatto molto grave. Com'è noto, è in corso di predisposizione il provvedimento sul federalismo fiscale che dovrà essere presentato alle Ca-

mere entro febbraio p.v. Ci si prepara ad eliminare l'autonomia delle Regioni, per farle rientrare nell'ambito delle partecipazioni che sono oggetto del futuro provvedimento? Se è così bisognerebbe dirlo, perché altrimenti si aggirano i poteri di controllo del Parlamento.

Inoltre, in base a quale delega si procede a tale modifica?

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché sanzioni amministrative tributarie.

INTERVENTO DEL SENATORE RENATO ALBERTINI

Negli ultimi anni la disciplina dell'IRAP è stata più volte oggetto di modificazioni, nonché di approfonditi studi che codesta Commissione ha condotto e sta conducendo al fine di migliorarne l'attuazione e verificarne gli effetti.

Uno degli aspetti più controversi della riforma fiscale in atto è quello della redistribuzione del carico fiscale tra le varie categorie di contribuenti, posto che, seppure i dati non siano ancora disponibili, è possibile affermare che le banche, le assicurazioni e le grandi imprese capitalizzate hanno conseguito enormi vantaggi d'imposta a seguito dell'introduzione dell'IRAP.

In particolare, per il settore bancario la relazione annuale della Banca d'Italia, ci informa che nell'esercizio 1998 il vantaggio d'imposta è stato di circa 2 mila miliardi di lire e si può presumere che analogo vantaggio sia stato conseguito anche dal settore assicurativo.

Quindi è in tal senso che va interpretato non solo l'attuale schema di decreto correttivo ma anche e, più in generale, l'insieme dei provvedimenti che il Governo e le Camere stanno adottando in materia, quale l'emendamento alla Finanziaria 2000 in cui è previsto un innalzamento dell'aliquota IRAP per le banche e le assicurazioni

Prendiamo atto dunque che l'obiettivo di una sostanziale perequazione sia stato finalmente recepito dal Governo sia pure in via parziale e transitoria, giacché l'aliquota decrescente parte sì dal 5,4 per

cento ma deve gradualmente riallinearsi all'aliquota ordinaria a far corso dal 2003.

Più opportuno sarebbe stato prevedere un innalzamento dell'aliquota anche più consistente e comunque definitivo e non transitorio.

Nel decreto correttivo all'esame della Commissione vi è poi contenuta una disposizione [articolo 1, comma 1, lettera d), numero 1] che prevede la deducibilità dalla base imponibile IRAP delle banche degli accantonamenti per rischi su crediti. Come affermato nella stessa relazione di accompagnamento al decreto, «le perdite su crediti sono una componente rilevante ai fini IRAP». Quindi ancorché tale disposizione viene giustificata nella stessa relazione con l'esigenza di evitare la creazione di un «terzo binario» per le banche, è evidente che l'effetto più immediato è quello di ridurre la base imponibile di un ammontare rilevante e conseguentemente di ridurre ancora di più il livello di imposizione su tale categoria di contribuenti già largamente avvantaggiata.

Si ritiene pertanto necessario eliminare tale ulteriore agevolazione per non vanificare l'obiettivo di perequazione sul quale, entro certi limiti, sta marciando anche il Governo.

Per quanto attiene invece le modifiche introdotte dal decreto per la determinazione della base imponibile delle imprese industriali e commerciali, si ritiene condivisibile l'obiettivo di semplificazione e razionalizzazione che con esse si intende perseguire. È necessario infatti eliminare

dall'attuale normativa tutte le disposizioni che possano rendere complesso l'adempimento tributario specialmente per le piccole e medie imprese sprovviste di strutture organizzative adeguate. Anche in questo caso tuttavia è possibile riscontrare che dalla nuova normativa risultante dalle modifiche contenute nel decreto si giunge sì ad una semplificazione ma anche ad una riduzione della base imponibile delle imprese.

Ciò potrebbe creare seri problemi di gettito che si andrebbero ad aggiungere a quelli già riscontrati nella prima fase di applicazione del tributo. A tal fine è bene ricordare che la riduzione di gettito registrata nel solo 1998 oscilla tra i 9 mila e i 12 mila miliardi.

Sarebbe perciò indispensabile, se si vuol procedere con la semplificazione e la razionalizzazione degli adempimenti evitando al contempo la conseguente perdita di gettito, orientarsi verso un contenimento degli eccessivi vantaggi registrati da banche ed assicurazioni, secondo le indicazioni contenute nel disegno di legge da noi presentato.

Nel disegno di legge si propone a tal proposito l'applicazione, in via definitiva, di un'aliquota al 6,5 per cento per banche

ed assicurazioni, e più in generale l'applicazione di un meccanismo idoneo a contenere gli eventuali vantaggi d'imposta, derivanti dal passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, in misura non superiore al 20 per cento per tutta la platea di contribuenti. Tali misure potranno permettere da un lato il recupero di una congrua parte del gettito erariale notevolmente ridotto, e dall'altro il conseguimento di una maggiore perequazione del sistema impositivo.

Per quanto concerne infine la possibilità delle Regioni di «variare» l'aliquota IRAP anche in diminuzione, essa potrebbe costituire un pericolo per l'obiettivo del riequilibrio del prelievo, qualora tale facoltà fosse utilizzata come strumento per ridurre il carico fiscale gravante sulle imprese ed aumentare quello a carico dei lavoratori e della fiscalità generale attraverso un aumento dell'addizionale regionale IRPEF.

A tal fine nel decreto è opportuno specificare che non possa essere operata alcuna riduzione dell'aliquota IRAP in corrispondenza con aumenti dell'addizionale regionale all'IRPEF.

INTERVENTO DEL DEPUTATO PIETRO ARMANI

Ancora una volta si affrontano modifiche all'IRAP, con la giustificazione di voler eliminare doppi o tripli «binari». Così facendo, però, questo tributo sta assumendo sempre più caratteristiche analoghe all'IRPEG, dalla quale si distacca perché, in estrema sintesi, non sono deducibili interessi passivi e costo del lavoro. Tutto ciò comporta che una buona volta bisognerà pur trarre delle conseguenze dal dibattito intorno alla natura di questo tributo e dall'effettiva necessità della sua esistenza nel panorama tributario. Ancora non si conoscono gli orientamenti governativi sul federalismo fiscale, ma se la

conclusione fosse di incamminarsi sulla strada delle compartecipazioni ai tributi nazionali, tanto varrebbe abbandonare tributi locali del tutto simili a quelli nazionali e dai costi di gestione confusi e ingenti (accertamento liquidazione, riscossione), che potrebbero duplicare quelli già esistenti.

Detto questo per evitare di entrare nel dettaglio di modifiche il cui esame tecnico finirebbe solo per distogliere dalla critica principale sulla costituzionalità, ma anche sull'opportunità di questo tributo, su una norma tuttavia occorre portare molta attenzione. Nell'articolo 11 dell'IRAP si

precisa che « indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della loro classificazione secondo corretti principi contabili ». Facendo riferimento a non identificate tesi contrastanti che dividerebbero gli interpreti, cosa che potrebbe indurre il Ministero a

fare una circolare, si propone di eliminare le parole « secondo corretti principi contabili ».

La proposta è imbarazzante perché senza un'indicazione dei principi ai quali si deve fare riferimento, vi è il rischio di una esplosione della discrezionalità del fisco.